

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 92/44/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, la parte in epigrafe indicata, ha impugnato un avviso di accertamento relativo ad 1CI per l'anno di imposta 2006 e riferito ad 8 box in Milano, Via Mascagni.

Sostiene parte ricorrente, la illegittimità dell'atto poiché sugli immobili oggetto di accertamento non ha un diritto reale ma solamente un diritto personale di godimento attribuitole dal Comune in forza dell'atto di concessione, da quale risulta tra l'altro, che l'immobile ad esito della realizzazione accederà direttamente alla proprietà del comune di Milano, senza necessità di trasferimento.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'accertamento, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito il Comune di Milano il quale ha ribadito la legittimità dell'avviso di accertamento precisando che l'atto di concessione pone a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse inerenti la concessione nonché quelle per l'esercizio della medesima. Precisa inoltre che con la concessione è stato istituito un diritto all'uso del bene demaniale che costituisce un diritto reale nei confronti di terzi e che l'obbligo di pagamento della imposta in capo al concessionario è stato recepito anche nella normativa dell'ICI, a seguito dell'entrata in vigore della L. 23.12.200, il cui art. 18 ha inserito i concessionari dei beni demaniali tra i soggetti di imposta.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Parte ricorrente ha poi depositato nei termini di legge, una memoria illustrativa nella quale ha comunicato che analoga questione, tra le medesime parti, riferita all'anno di imposta 2001, è stata decisa dalla Corte di Cassazione la quale ha escluso che la società concessionaria fosse soggetto passivo di imposta ed ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.

Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che l'ordinanza della Corte di Cassazione, pronunciata in un giudizio tra le medesime parti e con il medesimo oggetto, per un diverso anno di imposta, spiega i suoi effetti anche nella presente controversia.

In ossequio a quanto ivi stabilito infatti, ben può dirsi di trovarsi nell'ambito di un rapporto obbligatorio dato che, al termine del periodo di concessione, il bene torna nella piena proprietà del concedente, di talché l'imposta non è dovuta.

Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che le peculiarità della fattispecie, ne giustificano la compensazione tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.